

## REGIONE LAZIO

*Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale*

**Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione**

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”

Regolamento (UE) n. 2021/1060

Regolamento (UE) n. 2021 /1057

Priorità “Occupazione”

Obiettivo specifico c) promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti

### **Avviso Pubblico**

**“Realizzazione di interventi di consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”**

### **ALLEGATO L**

#### **DICHIARAZIONE OPZIONE REGIME DI AIUTI**

### **ALLEGATO M**

#### **DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO IN ESENZIONE**

**(da compilare in caso di opzione per il regime di aiuti di stato in esenzione ex Reg. UE 651/2014)**

### **INFORMATIVA AIUTI DI STATO**



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE  
LAZIO



### Allegato L – Dichiarazione opzione regime di aiuti

Il/La sottoscritto/a nome..... cognome .....

Nato/a a ..... il .....

residente in via ..... n. .... in qualità di rappresentante legale  
 ..... (o delegato dal rappresentante legale con atto di delega del ..... (che alla  
 presente si allega), dell'impresa denominata (ragione sociale)  
 .....

con sede legale in via ..... n. .... Comune .....

partita IVA ..... e cod. fisc. ....

iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato di ..... al n.  
 ..... del registro delle imprese di ..... (solo per le  
 imprese con sede legale in Italia) e sede operativa nella Regione Lazio in ..... via  
 ..... n. ....

#### DICHIARA

ai sensi del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

#### che l'impresa è

- una **micro** impresa (si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro);
- una **piccola** impresa (si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro);
- una **media** impresa (si definisce media impresa che occupa meno di 250 persone e che realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro);
- una **grande** impresa (si definisce ogni impresa con 250 o più effettivi oppure ogni impresa, anche con meno di 250 effettivi, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro);
- che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente, altre imprese;
- che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II del presente modello:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (Ripetere tabella se necessario)

#### ANAGRAFICA IMPRESA CONTROLLATA

Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CA	Via	n.	Prov.

	P			
Dati impresa	C. F.		Partita IVA	

che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (Ripetere tabella se necessario)

**ANAGRAFICA DELL'IMPRESA CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA RICHIEDENTE**

Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CA P	Via	n.	Prov.
Dati impresa	C. F.		Partita IVA		

**DICHIARA**

di optare per il contributo richiesto:

regime de minimis (Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 alla serie L 352);

oppure

regime in esenzione (Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014).

In caso di opzione per il regime di aiuti in esenzione richiede un'intensità di aiuti pari alla seguente percentuale sul totale dei costi ammissibili pari ad euro \_\_\_\_\_ richiesti nella domanda di contributo presentata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del Reg. UE n. 651/2014 (indicare una delle seguenti opzioni):

- 50%
- 60%
- 70%

In caso di opzione del regime di aiuti in esenzione (Reg. 651/2014), specificare, (se del caso) che i lavoratori a cui è rivolta l'attività formativa sono lavoratori svantaggiati che appartengono ad una delle seguenti categorie come definite dall'art. 2 punto 4) del Reg. 651/2014 (barrare uno dei seguenti punti):

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi<sup>2</sup>;
- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

oppure in caso di lavoratore disabile

- si fa riferimento ai requisiti di cui all'art. 2 punto 3 del Reg. 651/2014.

Luogo e data

Legale Rappresentante o suo delegato\*

\_\_\_\_\_  
(firma)

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento o in alternativa l'obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l'apposizione della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..

<sup>2</sup> Con riferimento alla locuzione “non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013), si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione. La nozione di impiego regolarmente retribuito deve essere, pertanto, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo). Ai fini dell'accertamento della presenza del requisito occorrerà considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a euro 8.000,00 o, ancora, una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a euro 4.800,00 (INPS – Circolare 40/2017 – Art. 7).

(\*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante i poteri di firma

**Allegato M – Dichiarazione per la concessione di Aiuti di Stato in esenzione  
(da compilare in caso di opzione per il regime di aiuti di stato in esenzione ex Reg. UE  
651/2014)**

Il/La sottoscritto/a nome..... cognome .....

Nato/a a ..... il .....

residente in via ..... n. .... in qualità di rappresentante legale  
..... (o delegato dal rappresentante legale con atto di delega del ..... (che alla  
presente si allega), dell'impresa denominata (ragione sociale)  
.....

con sede legale in via ..... n. .... Comune .....

partita IVA ..... e cod. fisc. ....

iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato di ..... al n.  
..... del registro delle imprese di ..... (solo per le  
imprese con sede legale in Italia) e sede operativa nella Regione Lazio in ..... via  
..... n. ....

Per la concessione di aiuti alla formazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 187/1 del 26 giugno 2014

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazioni di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

DICHIARA

**Sezione A - Clausola “Deggendorf”**

- che l'impresa di cui è il titolare/che rappresenta, non è destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure;
- che l'impresa di cui è il titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero:
- ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero oppure



Cofinanziato dall'Unione europea



REGIONE LAZIO



- ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato

**Sezione B -Con riferimento alla soglia di intensità massima dell’incentivo**

- non ha ricevuto altri aiuti di Stato o contributi concessi a titolo di De minimis o Fondi UE a gestione diretta a valere sulle medesime attività formative di cui si richiede il contributo;
- ha ricevuto per le medesime attività formative oggetto del contributo altri aiuti di Stato o contributi concessi a titolo di De minimis o Fondi UE a gestione diretta e segnatamente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa:

Nome	Cognome	Cod.fisc.	Fonte normativa incentivo	Descrizione	Importo

- e che, dunque, il limite di cumulo non è superato con la concessione del contributo a valere sul presente Avviso;

**E SI IMPEGNA**

A ripresentare al momento della concessione dell’aiuto la presente dichiarazione compilata qualora intervengano variazioni rispetto a quanto qui dichiarato.

Luogo e data

Legale Rappresentante o suo delegato\*

\_\_\_\_\_

(timbro e firma)

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento o in alternativa l’obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l’apposizione della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..

(\*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante i poteri di firma

## Informativa sugli Aiuti di Stato

In considerazione del fatto che il Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid19 prorogato, da ultimo, con la Comunicazione C(2021) 8442 final sino al 30/06/2022 non è stato ulteriormente prorogato, la Regione, come previsto dall'art. 7 dell'avviso di cui in oggetto, con il presente atto fornisce informazioni puntuali alle imprese beneficiarie circa le modalità di riconoscimento dei finanziamenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” oppure del Regime di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. 651/2014.

Ciascuna impresa potrà optare per uno dei citati regimi di aiuti attraverso una dichiarazione di cui all'allegato A al presente atto.

### Aiuti di importanza minore (De minimis)

Per accedere all'Aiuto ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 le imprese devono impiegare i destinatari in attività/settori che non sono esclusi dall'ambito del “de minimis”. Ove l'impresa operi anche nei settori esclusi dal “de minimis”, la stessa deve garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione “de minimis” non beneficino degli aiuti.

Il Regolamento 1407/2013 art. 1 prevede la applicabilità della regola “de minimis” ad imprese di qualsiasi settore, ad eccezione:

- a. della pesca e dell'acquacoltura;
- b. della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c. della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (nei casi disciplinati dal “de minimis” stesso);
- d. degli aiuti per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;
- e. degli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri;
- f. degli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Si ribadisce inoltre che, nel caso in cui l'impresa operi nei settori di cui alle lettere a), b) o c) sopra citati, ma operi anche in uno o più dei settori ammessi o svolga anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione “de minimis”, lo stesso si applicherà agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, ferma restando la necessità di garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi delle diverse attività esercitate (quelle per cui si applica il regolamento e quelle per cui non si applica).

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si prevede un massimale di € 200.000,00 di aiuti, ricevuti dall'impresa unica, calcolati su tre esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso (e 100.000,00 € se l'impresa unica opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi).

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art.3.2), l'impresa richiedente deve dichiarare qualsiasi aiuto “de minimis” ricevuto, come impresa unica negli ultimi tre esercizi finanziari (compreso quello in corso).

Per “impresa unica” si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni individuate all'art. 2.2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e che si riportano:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra

- impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni dei cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

Qualora la concessione di aiuti “de minimis” a valere sui dispositivi che la Regione deciderà di attuare, comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013, tale concessione non può beneficiare del “de minimis”.

Ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Il controllo sul rispetto del massimale degli aiuti già concessi avverrà esclusivamente attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

## **Aiuti di Stato, ai sensi del Regolamento (UE) generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (art. 31)**

### **Campo di applicazione**

Non possono beneficiare degli aiuti in esenzione le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Regolamento (UE) n.651/2014, tali imprese possono essere finanziate solamente in de minimis.

Gli aiuti concessi in regime di esenzione non finanziano la formazione obbligatoria ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Nell'ambito del presente regime possono beneficiare degli aiuti alla formazione in esenzione le imprese grandi, medie e piccole che operano in tutti i settori. Per la definizione di piccole e medie imprese si rinvia all'allegato I regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

Possono beneficiare del finanziamento le imprese che al momento del pagamento dell'aiuto dispongano di una sede legale o unità operativa nel territorio regionale, pena la revoca della





concessione.

Non possono beneficiare di aiuti le imprese di cui all'art. 1, par. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014.

L'erogazione dei contributi in esenzione è subordinata alla dichiarazione dell'impresa beneficiaria di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Allegato B).

### Intensità massime di aiuti concedibili

L'aiuto in esenzione è concedibile con il limite di 2 milioni di euro di importo massimo per progetto di formazione (ex art. 4) ma con una intensità massima di aiuto non superiore al 50% dei costi ammissibili.

Tale intensità di finanziamento può essere aumentata, fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

- di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o lavoratori svantaggiati;
- di 10 punti percentuali se la beneficiaria è una media impresa e di 20 punti percentuali se la beneficiaria è una piccola impresa.

I principi sopra elencati sono presentati sinteticamente nella seguente tabella:

	<b>Formazione</b>	<b>Formazione a lavoratori con disabilità o svantaggio</b>
Grandi imprese	50%	60%
Medie imprese	60%	70%
Piccole imprese	70%	70%

Qualora l'aiuto sia concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può raggiungere il 100% dei costi ammissibili, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i partecipanti al progetto di formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari, e la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

Per “intensità di aiuto” si intende, ai sensi dell'art. 2 punto 26) del Regolamento generale di esenzione, “l'importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri”.

Per “lavoratore svantaggiato” si intende, ai sensi dell'art. 2 punto 4) del Regolamento generale di esenzione, “chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi<sup>3</sup>;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora

<sup>3</sup> In particolare, per lavoratori che “non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” si intende “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione” ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro 20 marzo 2013 “individuazione dei lavoratori svantaggiati” (GU n. 153 del 2-7-2013).

ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Per “lavoratori con disabilità” si intende, ai sensi dell’art. 2 punto 3) del Regolamento di esenzione:

- a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell’ordinamento nazionale;
  - o
- b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

In particolare, per i soggetti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle previsioni di cui alle leggi 104/92 e 68/1999, mentre per i soggetti di cui alla lettera b) si rende necessaria comunque un’apposita certificazione da parte del medico del lavoro o di una commissione medica della ASL, da rendere disponibile in occasione di controlli.

### **Effetto di incentivazione**

Il Regolamento di esenzione non si applica agli aiuti in favore di quelle attività che il beneficiario avvierebbe in ogni caso anche in mancanza di aiuti.

Pertanto, per poter beneficiare di un aiuto alla formazione in esenzione, l’impresa dovrà presentare la domanda di aiuto prima dell’avvio delle attività di formazione per il quale chiede l’aiuto. Nella domanda di finanziamento l’impresa dovrà indicare necessariamente, pena la non ammissione al beneficio:

- a) nome e dimensioni dell’impresa;
- b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto;
- e) tipologia dell’aiuto (è sufficiente il riferimento alla sovvenzione di cui al presente Avviso Pubblico).

Per quanto concerne l’elenco dei costi del progetto, è sufficiente il rinvio a quanto disciplinato dalla Regione e riportato nell’art. 15 dell’avviso.

### **Cumulo**

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del regolamento (UE) 651/2014 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al regolamento (UE) 651/2014.

